

1 – Oggetto e finalità

Le presenti Linee Guida intendono definire le modalità di richiesta di riconoscimento della cittadinanza “Jure Sanguinis” ai discendenti di cittadini italiani che stabiliscono la propria residenza nel Comune di San Damiano d’Asti e che sono in possesso della cittadinanza di uno Stato estero a loro riconosciuta “Jure loci”, ossia in quanto nati in quello Stato.

Per il riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano, cioè ai discendenti degli emigranti trasferitisi all'estero, la procedura è infatti di competenza dei Consolati italiani all'estero. Solo nel caso di cittadino straniero che sia iscritto nell'Anagrafe dei residenti la competenza è del Comune.

Qualora l’interessato abbia invece deciso di stabilire la propria **residenza in Italia**, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è in capo al **Sindaco del Comune di residenza**; una volta **iscritto in anagrafe**, il cittadino straniero può **iniziare il procedimento** vero e proprio, da cui iniziano a decorrere i termini totali previsti per lo stesso dalla legge (180 gg.) **presentando formale richiesta in carta legale** (di riconoscimento della cittadinanza “Jure sanguinis”, corredata dai documenti necessari e corretti.

- Si evidenzia che per ogni pratica, quindi sia per la richiesta di iscrizione in Anagrafe, sia per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis, deve essere fissato preventivamente un Appuntamento, da richiedere a mezzo mail all’indirizzo: anagrafe@comune.sandamiano.at.it , oppure telefonicamente al seguente numero 0141 975056 int. 3;
- Considerata la complessità delle pratiche non si ricevono istanze senza appuntamento .

Viene **escluso** che la persona possa servirsi di un **legale rappresentante** o di **qualcuno in sua vece** o che lo stesso **non sia presente sul territorio**; inoltre in caso di **scarsa conoscenza** della lingua italiana, la stessa dovrà avvalersi dell’aiuto di un **interprete**.

- Si precisa inoltre che l’Ufficio di Stato Civile del Comune di San Damiano d’Asti non effettua esami, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste che pervengano in modi e forme differenti dalla procedura sopra espressa (documentazione inviata via mail , PEC, o qualsiasi altra via) in quanto attività irrituale, vietata dalla norma e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.

L’interessato deve fare formale richiesta in bollo di valore legale corrente, corredata da tutta la documentazione che dimostri: la discendenza diretta da cittadino italiano; che l’avo non abbia perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione straniera; che non ci sia stata perdita del diritto o rinuncia da parte dell’avo e dei discendenti; tutta la documentazione deve essere in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione.

Solo se vengono confermate tutte le condizioni poste dalla Circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8 aprile 1991, verrà riconosciuta la cittadinanza italiana e si provvederà alla trascrizione degli atti del richiedente, diversamente l’ Ufficiale di Stato Civile emetterà un provvedimento di diniego.

2 - Riferimenti normativi

Il procedimento, previsto fin dall'emanazione della Legge n. 555/1912 è meglio dettagliato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08/04/1991.

I riferimenti normativi sono contenuti oltre alla legge e circolare soprammenzionate nelle seguenti norme/circolari:

- Legge n. 555 del 13/06/1912, sulla cittadinanza italiana
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08/04/1991
- Legge n. 91 del 5/2/1992
 - Nuove norme in materia di cittadinanza - D.P.R n. 572 del 12/10/1993 – Regolamento di esecuzione della legge 5/2/1992 n. 91
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 28 del 28/12/2002
- Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007
- Circolare DAIT del Ministero dell'Interno n. 77/2022
- Sentenza n. 25318/2022

3 - Modalità di attivazione del procedimento

L'istanza, soggetta all'imposta di bollo di importo legale corrente, deve essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile dal cittadino straniero di origine italiana **dopo aver fatto richiesta di residenza** nel Comune di San Damiano d'Asti . L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di San Damiano d'Asti è condizione necessaria e fondamentale per l'attivazione del procedimento e comporta l'accertamento del requisito della dimora abituale.

I requisiti generali per l'iscrizione in APR di un cittadino straniero extra Unione Europea sono i seguenti:

- a) valido passaporto straniero;
 - b) possesso del Permesso di soggiorno rilasciato dall'Autorità italiana di Pubblica Sicurezza (Questura competente per territorio);
 - c) possesso del codice fiscale (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate);
 - d) dimora abituale nel Comune verificata con accertamento della Polizia Locale;
 - e) legittima e documentata occupazione dell'alloggio (es. contratto di affitto; dichiarazione di ospitalità all'Autorità di Pubblica Sicurezza);
- Per l'iscrizione condizionata al riconoscimento del possesso della cittadinanza, in luogo del permesso di soggiorno, ai sensi della Circolare n. 32 del 13/06/2007 è

“...necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen, dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso. La ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti, si ritiene che possa

costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento Jure sanguinis...".

Dopo 90 giorni dalla ricezione a protocollo dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis, sarà comunque necessario presentare documentazione di soggiorno; in assenza verrà ANNULLATA l'iscrizione anagrafica e verrà ANNULLATO il procedimento di riconoscimento di cittadinanza.

La mancanza del requisito della dimora abituale (che non consente di procedere con l'iscrizione in APR) comporta l'ANNULLAMENTO della iscrizione in APR e conseguentemente l'ANNULLAMENTO del procedimento di riconoscimento cittadinanza).

L'Ufficio Anagrafico non fornisce fotocopie di documentazione originale esibita dal richiedente.

4 - Documenti da allegare all'istanza

Le persone iscritte nell'APR del Comune di San Damiano d'Asti possono presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis, in marca da bollo di valore legale corrente, allegando la documentazione completa all'ufficio dello Stato Civile comunale.

Il richiedente dovrà dimostrare che il diritto di cittadinanza in capo all'Avo non è stato perso e che si è trasmesso ininterrottamente nel corso delle generazioni ai discendenti.

In caso di riconoscimento del diritto, gli atti dello stato civile **del richiedente** formati all'estero, verranno trascritti nei registri di stato civile italiani e la cittadinanza sarà riconosciuta dalla nascita.

In presenza di documentazione carente o incompleta, la pratica è respinta. Il procedimento di iscrizione anagrafica ed il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis sono strettamente dipendenti l'uno dall'altro e viceversa, talché se non viene riconosciuta la dimora abituale sarà NULLO anche il procedimento di riconoscimento della cittadinanza e se non viene riconosciuta la cittadinanza, sarà NULLO anche il procedimento di iscrizione anagrafica .

Il richiedente **dovrà allegare all'istanza** i seguenti documenti, **conformemente a quanto prescritto dalla circolare ministeriale K28.1 dell'8 aprile 1991:**

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- 2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- 6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

7) certificato di residenza. Il certificato di residenza può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 46 D.P.R. 445/2000.

Per i nati prima del 17 marzo 1861, in luogo dell'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano è ammessa la presentazione di un certificato di nascita o di battesimo rilasciato dalla parrocchia di nascita, legalizzato dalla Curia Vescovile di competenza, necessario a verificare che l'avo è nato in quello che sarebbe divenuto territorio italiano dopo l'Unità d'Italia. In tal caso è necessario anche allegare un certificato di morte dell'avo italiano al fine di verificare che il decesso sia avvenuto prima del 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d'Italia) e che quindi sia deceduto come cittadino italiano, al fine della trasmissione della cittadinanza ai discendenti.

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall' Autorità Straniera e la relativa Sentenza dovrà essere presentata tra la documentazione, tradotta e legalizzata.

Tali atti, così come previsto dagli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000 devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale.

Le fotocopie della documentazione esibita sono fatte a cura e spese del richiedente. L'Ufficio dello Stato Civile non fornisce fotocopie di documentazione originale esibita dal richiedente.

5 – Precisazioni relative alla documentazione di Stato Civile.

Condizione essenziale da comprovare mediante estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano rilasciato dal Comune ove egli nacque, è che il suddetto sia nato in Italia ed emigrato all'estero, nonché fosse in vita e non si fosse naturalizzato straniero, alle seguenti date:

- alla data della proclamazione del Regno d'Italia del **17/03/1861** per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo (compresi alcuni comuni della provincia di Rieti, come Leonessa), Molise, Campania (compresa la parte meridionale delle province di Frosinone e Latina), Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

- alla data del **19/10/1866** per le attuali province di Mantova (parte orientale), Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia, Treviso, Belluno (ad eccezione di alcuni comuni come la Valle d'Ampezzo), Udine (ad eccezione di alcuni comuni del Cervignanese, della zona tra Judrio e il fiume Isonzo, di quella tra il fiume Pontebba e lo spartiacque di Camparosso) e Pordenone;

- alla data del **20/09/1870** per le attuali province di Roma, Latina (eccetto la parte meridionale), Frosinone (eccetto la parte meridionale), della restante parte della provincia di Rieti (Sabina) e Viterbo;

- alla data del **16/07/1920** per le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia, alcuni comuni delle province di Belluno e Udine.

Per i nati/coniugati/morti all'Estero è necessario produrre gli atti di stato civile regolarmente emessi secondo la legge del Paese in cui sono formati e in regola con la traduzione e legalizzazione.

I documenti rilasciati all'estero devono essere esibiti tutti in originale e i documenti prodotti all'estero devono essere in regola:

- con la LEGALIZZAZIONE (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali, - es. Convenzione dell'Aja del 1961, che dispone la necessità dell'APOSTILLE – la legalizzazione viene svolta presso l'Autorità consolare italiana nello stato in cui il documento è formato);
- con la TRADUZIONE in italiano (se svolta all'estero: munita della attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato Italiano oppure munita della Apostille; ovvero con l'attestazione del Tribunale Italiano se svolta in Italia).

Il documento deve essere tradotto integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, ma non va fatta la traduzione dei nomi delle persone indicate sugli atti, che nelle traduzioni devono rimanere tali e quali [esempio: BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS) nell'atto di nascita del nipote, nella traduzione non dovrà essere tradotto in BIANCHI LUIGI, ma lasciato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS); l'atto dovrà riportare annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata.

La non naturalizzazione deve comunque comprendere tutti gli alias.

L'Atto originale, la sua legalizzazione, la sua traduzione, e la legalizzazione della traduzione DEVONO essere LEGATI tra loro mediante timbri di giunzione a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale. La legatura viene fatta a cura dell'ufficio che ha legalizzato la traduzione (in pratica bisognerà PRIMA portare a legalizzare l'atto originale. Una volta legalizzato, l'atto verrà fatto tradurre e riportato all'Ufficio che legalizzerà la traduzione UNENDOLA all'atto originale già in precedenza legalizzato).

Atti sciolti non danno dimostrazione che la traduzione afferisca all'originale e vengono respinti dall'Ufficio dello Stato Civile, portando all'ANNULLAMENTO della pratica (a meno che non si faccia una nuova traduzione).

Il documento deve sempre contenere nome e cognome dell'avo in tutte le sue possibili "sfumature e storpiature" subite dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – ed eventuali alias.

I documenti esibiti devono essere TUTTI concordi sulle generalità (COGNOME, NOME) e sulle DATE riportate in TUTTI i diversi atti. Ci deve essere concordanza ASSOLUTA sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportate negli atti di ascendenti e discendenti.

In caso di risultanza non uniforme la pratica sarà ANNULLATA oppure sarà necessario presentare documentazione integrativa dall'Estero, tradotta e resa legale per l'Italia.

E' necessario, se ricorresse il caso, eseguire un procedimento di RETTIFICAZIONE presso l'Autorità straniera, presentando poi nell'istanza anche i **provvedimenti dell'Autorità Giurisdizionale straniera, legalizzati e tradotti; i provvedimenti di rettificazione che vanno ad incidere sugli atti di stati civile debbono essere allegati agli atti ai quali si riferiscono**, ai fini della valutazione e riconoscimento dell'efficacia ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge 218/1995; questo vale sia nel caso che si tratti di un provvedimento giurisdizionale, sia che si tratti di un provvedimento amministrativo di rettificazione qualora nello Stato estero sia prevista una procedura amministrativa in tal senso.

In mancanza di tale documentazione, l'istanza di riconoscimento dovrà essere rigettata.

Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell'interno con **nota prot. N. 9511 del 14/03/2014**: "...condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status Civitatis Jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all'estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino". La stessa fonte prosegue "attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l'acquisizione di elementi certi sulle

vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato... solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l'effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti".

L'Ufficiale di Stato Civile è un'autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali con nessun margine di discrezionalità e quindi necessita degli atti indicati per legge e **non può prestarsi a "interpretare" quanto ricevuto**; ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 396/2000 "l'ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno".

Le discordanze riscontrate verranno comunicate ai richiedenti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90, che regola il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall'art. 10 bis si procederà a segnalare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall'Autorità Straniera. Se entro trenta giorni dalla notificazione ex art. 10 bis della Legge 241/90 le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rigetto della domanda.

Gli atti di stato civile non possono essere sostituiti da documentazione non avente valore legale nello stato in cui sono formati (ad esempio NON potrà essere accettato un certificato di BATTESIMO in luogo di un ATTO DI NASCITA, se nello Stato di emissione non ci sia parificazione legale tra i due atti; nel qual caso sarà necessario produrre una attestazione della Autorità Nazionale – in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione – che lo dimostri).

Devono essere presentati TUTTI i documenti dello stato civile degli ascendenti e dei richiedenti. Ad esempio se una persona si sposa tre volte, dovrà presentare: l'atto del 1° matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziari in corso); l'atto del 2° matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziari in corso); l'atto del 3° matrimonio.

Deve essere documentata la **filiazione da padre italiano** (in ogni tempo del Regno d'Italia o della Repubblica italiana) oppure da madre italiana (nascita dopo il 01/01/1948).

Il matrimonio di donna italiana con cittadino straniero prima del 1948, per la legge n. 555 del 1912 (art. 10 c.3) comporta per la donna la perdita della cittadinanza italiana per assumere quella del marito (tranne il caso in cui la cittadinanza del marito non le potesse essere trasmessa).

Il matrimonio di donna italiana con cittadino straniero tra il 1948 ed il 1975 comporta perdita della cittadinanza.

In ogni caso non sarà possibile far valere in via amministrativa la cittadinanza per discendenza con matrimonio prima del 1948 da parte di cittadina italiana con cittadino straniero che le ha trasmesso la cittadinanza.

In caso di mancanza dell'atto di matrimonio, la legge italiana prevede che **la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio** debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi; nel caso frequente in cui **la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico** (innanzi al notaio) del tenore seguente : "La sottoscrittaacconsente all'essere stata nominata quale madre di nella denuncia di nascita resa dal signor.....". Tale dichiarazione, munita di Apostille ed ufficialmente tradotta come di seguito descritto, renderà possibile accettare l'atto di nascita.

La rinuncia o la perdita della cittadinanza da parte del genitore che trasmette la cittadinanza, prima della nascita del figlio impedisce la trasmissione della cittadinanza; la perdita durante la minore età del figlio

può aver comportato in genere la perdita automatica della cittadinanza fino all'avvento della legge n.91/1992.

Per le istanze presentate contemporaneamente da fratelli (discendenti dallo stesso avo italiano) sarà sufficiente consegnare un'unica documentazione originale; nel caso in cui l'istanza del fratello (discendenti dallo stesso avo italiano) venga presentata successivamente sarà possibile utilizzare i documenti già precedentemente consegnati.

Art. 6 – Procedimento Amministrativo

Le procedure connesse alla verifica del possesso della cittadinanza italiana da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Damiano d'Asti sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Il procedimento amministrativo conseguente all'istanza di parte è concluso dall'Ente attraverso il provvedimento dell'Ufficiale dello Stato Civile con il quale viene riconosciuta la cittadinanza italiana Jure Sanguinis e la conseguente trascrizione dell'atto di nascita del richiedente il riconoscimento.

Il procedimento amministrativo è suddiviso in due fasi distinte ma strettamente dipendenti tra loro (la conclusione positiva dell'uno è presupposto per la conclusione positiva dell'altro e viceversa):

a) Fase di iscrizione anagrafica

Il cittadino presenta la richiesta di residenza, completa di tutta la documentazione necessaria:

- dichiarazione di residenza redatta su modulistica ministeriale contenente cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, indicazione della paternità e maternità, sesso, cittadinanza, codice fiscale, indirizzo (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate), Indirizzo, copia del titolo di possesso dell'immobile di dimora abituale debitamente registrato dall'Agenzia delle Entrate, copia del passaporto in corso di validità, comprese le pagine dove sono apposti i visti di ingresso ed il timbro d'ingresso apposto dalla Polizia di frontiera dell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata; dichiarazione di presenza all'Autorità di Frontiera al momento dell'ingresso (Circolare n. 32/2007) in caso di volo diretto dal proprio paese (o da altro Stato non aderente all'Accordo di Schengen) verso l'Italia, ovvero, dichiarazione di presenza davanti al Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia nel caso abbia fatto scalo in altro Paese aderente all'Accordo di Schengen, La Circolare 32/2007 ammette altresì "la ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti"; esibizione dei certificati che dimostrino la condizione di discendente da avo italiano.

La mancata compilazione dei dati obbligatori e la mancata esibizione dei certificati che comprovino documentalmente lo status di presumibile discendente da avo italiano comportano la non ricevibilità della domanda.

Qualora l'istanza risulti essere completa, al richiedente verrà data comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990, verrà acquisita a protocollo e l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà entro 2 giorni alla registrazione dell'iscrizione anagrafica.

L'Ufficiale d'Anagrafe, come previsto dall'art. 19, comma 2, del D.P.R n. 223/89 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale del richiedente, mediante accertamenti da parte degli organi di Polizia locale per la durata di 45 giorni.

In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso un preavviso di rigetto dell'istanza, come previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/90, e, qualora permanga esito negativo

dell'accertamento, si formulerà il provvedimento di rigetto. Per quanto sopra, se ne deduce che la durata del procedimento di iscrizione anagrafica è di 45 gg. decorrenti dall'istanza acquisita a protocollo dell'Ente e che l'eventuale ricorso da parte dell'Amministrazione procedente all'art. 10bis della Legge 241/1990 dilata di ulteriori 10gg. la sua durata complessiva.

Il mancato accertamento del requisito della dimora abituale comporta il rigetto della pratica ed il conseguente annullamento della contestuale pratica di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis.

Pertanto, si rammenta al richiedente che rivendica la cittadinanza Jure sanguinis che se l'iter di riconoscimento da parte dell'Ufficio dello Stato Civile, si protrae oltre i mesi tre, dovrà tempestivamente **richiedere permesso di soggiorno presso la Questura di Asti**, per non essere ritenuto clandestino.

b) Fase di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis .

Ottenuta l'iscrizione in APR (successivamente ai due giorni dalla domanda) il richiedente presenta all' Ufficio di Stato Civile l'istanza, in bollo di valore legale corrente, redatta su apposito modello per il riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis.

Entro 3 giorni dall'acquisizione a protocollo dell'istanza, al richiedente verrà inviata comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990 .

L'Ufficio dello Stato civile del comune di San Damiano d'Asti tratta la pratica solo una volta che sia stata presentata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis da parte dell'interessato, iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente, e non dà valutazione preventive sulla documentazione totale o parziale che venisse precedentemente esibita o inviata.

In caso di documentazione insufficiente o non corrispondente con le presenti regole, la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA.

La durata del procedimento di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis è di 180 gg. decorrenti dall'acquisizione a protocollo dell'istanza corredata correttamente da tutta la documentazione richiesta.

In merito, si segnala che il Ministero dell'Interno, con propria Circolare n. 666 del 25/01/2019, ha comunicato che "a partire dal 5 dicembre 2018, è stata stabilita, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento Jure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006 n.124, la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di stato civile in Italia e all'estero".

In caso di mancanza del certificato rilasciato dall'Autorità Consolare italiana attestante che né l'interessato, né i suoi ascendente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o la abbiano persa, il procedimento viene SOSPESO, in attesa di riscontro del Consolato italiano competente.

La richiesta al Consolato verrà fatta solo DOPO aver verificata la residenza e dopo aver verificato la documentazione prodotta.

Ottenuti i necessari nulla osta dai Consolati di appartenenza, l'Ufficiale dello Stato Civile chiude il procedimento con un provvedimento amministrativo; successivamente procede alla trascrizione dell'atto di nascita ed eventuale del matrimonio dell'interessato, mentre gli atti di stato civile riguardante gli ascendenti vengono conservati nella pratica.

Nel caso di figli minori, anche a loro, indipendentemente dalla residenza, viene riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza Jure sanguinis, menzionandoli nel provvedimento conclusivo.

In caso di atti depositati presso altre Amministrazioni, se c'è specifica indicazione nella istanza di tutti gli elementi necessari (es. Comune di deposito, anno di deposito, cognome e nome della persona riconosciuta cittadina italiana), il procedimento viene SOSPESO in attesa del riscontro dell'amministrazione interessata. La richiesta verrà fatta solo DOPO aver verificata la residenza e dopo aver verificato la documentazione prodotta. In entrambi i casi, in mancanza di riscontro, la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA.

Durante l'istruttoria e la trattazione della pratica, L'Ufficio dello Stato Civile opera un controllo sulla bontà degli atti presentati (es. atto di nascita dell'avo emigrato all'estero) e sulla legalizzazione degli atti; nel caso di verifiche di non corrispondenza della documentazione (legalizzazione fasulla; presentazione di atti falsi; ecc.) la richiesta di riconoscimento verrà RESPINTA e **si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il TRIBUNALE di Asti.**

Nel caso in cui al momento della conclusione del procedimento **il richiedente non abbia più la dimora abituale nel Comune di San Damiano d'Asti (perché ad esempio si è trasferito altrove) la domanda sarà respinta per incompetenza.**

In caso di rigetto, tutta la documentazione prodotta e allegata con l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d'ufficio e non sarà restituita per nessun motivo. Sarà ovviamente possibile il rilascio di copie conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l'imposta di bollo.

Art. 7 – Trascrizione di atti di stato civile.

In conseguenza del riconoscimento della cittadinanza italiana è possibile avanzare istanza in bollo di importo legale corrente per la trascrizione di eventuali atti di matrimonio, divorzio o nascita dei figli minori; detti atti vanno presentati debitamente tradotti e legalizzati/apostillati e saranno trascritti a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile entro 90 giorni dalla presentazione.

Art.8 – Permesso di soggiorno.

Nel caso in cui il procedimento necessario al riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro 90 giorni dall'ingresso in area Schengen o dalla dichiarazione di presenza sul territorio all'Autorità di frontiera, è necessario che il cittadino straniero faccia istanza per il rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di Asti (il permesso di soggiorno non è richiesto solo per soggiorni brevi come previsto dalla Legge n. 68/2007 e dalle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 e 52/2007) .

Art. 9 – Disposizioni Finali

Le presenti Linee Guida, si intendono automaticamente integrate e/o modificate, laddove vengano emanati specifici provvedimenti sulla materia da parte delle Autorità competenti.

